

# L'agricoltura come produzione di alimenti

1. - Legato alla visione della terra a diretto contatto con l'ambiente esterno, il legislatore non ha conosciuto, nella tradizione, altra forma di svolgimento dell'agricoltura che quella connessa all'esercizio delle facoltà di godimento inerenti al diritto di proprietà, assecondando il pacifico e diffuso apprezzamento che, senza il fondo, non fosse concepibile l'agricoltura.

Fatto sta, che ciascuna struttura aziendale ha operato in una condizione di sostanziale isolamento dal complessivo contesto economico e territoriale (1) in vista di sopperire quasi esclusivamente a bisogni e consumi locali.

In specie, gli indicatori demografici evidenziano come, ancora all'inizio del XX secolo, oltre il sessanta per cento della popolazione fosse addetta all'agricoltura: «una popolazione di braccianti, coloni e piccoli proprietari... affamata, costretta ad una dieta pressoché vegetariana, poverissima, basata prevalentemente sul consumo di polenta di mais, di pane raffermo o mal cotto basato su di una miscela di crusca e di grani inferiori, di minestre scondite di legumi, nella quale i grassi e le proteine animali erano fornite solo del formaggio, carni bovine, ovine e caprine, mentre non erano presenti stabilmente né l'olio, né il vino, né il sale» (2).

È, in effetti, la vita delle campagne a rivelare uno scenario di emarginazione sociale e di malnutrizione: alla composizione del fabbisogno alimentare concorre l'autoconsumo praticato da «contadini poveri dunque e, in larga misura esterni-estranei al mercato, che non fosse meramente locale, ai cui circuiti si rivolgeva quasi per intero il sistema manifatturiero non solo alimentare, che non gestiva transazioni commerciali oltre l'immediato circondario delle singole aziende» (3).

Basta rilevare come il momento speculativo dei beni indirizzati alla produzione, ovvero sia la specifica considerazione dell'attività dell'agricoltore successiva alla percezione dei frutti per il mercato di consumo, non abbia trovato una immediata rilevanza nel codice di commercio del 1882, ma sia destinata ad affiorare più tardi «sotto la pressione di esigenze sociali nuove e per l'influenza di sistemi politici che al fattore economico attribuivano un valore più accentuato nel campo giuridico» (4).

Risulta, così, nitidamente scolpita l'opinione di un eminente studioso di diritto commerciale: «finché la mira principale dei suoi affari è quella di utilizzare le proprie terre, l'agricoltore non fa atto di commercio» (5) e, cioè, non si interpone nella circolazione nel senso che, pur presentando una necessaria coordinazione di beni e organizzazione di rapporti, non opera per lo scambio ossia per il soddisfacimento dei bisogni del mercato.

Questo vizio di origine, pur non pregiudicando – quando il codice di commercio è stato soppresso e la materia in esso contenuta è stata trasfusa entro gli schemi del nuovo codice civile – l'accoglimento delle attività agricole nell'istituto dell'impresa come fattore unitario di produzione, ha lasciato il segno di una innegabile ambiguità rispetto alla effettiva coincidenza della nozione di agricoltore con quella di imprenditore (6) e, sopra tutto – per quanto interessa rilevare in questa sede – circa la comprensione del concetto naturalistico di frutto in quello economico di alimento.

«Il fondo è un ente produttore e frugifero per eccellenza» – scrive Giangastone Bolla (7) – e la sua attenzione è tutta rivolta ad esaminare l'idoneità ad essere utilizzato per il conseguimento del maggior beneficio collettivo, così da presupporre la speciale utilitas, tuttavia, rimuovendo l'interesse ad una specifica trattazione che finisce per rimanere, diversamente, fissato sulla terra: «bene animato dallo scopo cui serve, campo di lavoro in cui opera la personalità dell'uomo, assume rilevanza costituzionale sotto il profilo di una cosa strumento di produzione, di spazio o porzione di suolo in cui si esercita un potere e si realizza un interesse; di situazione giuridica oggettiva nella quale la cosa impersonalmente valutata è condizione e conseguenza di fatti giuridici» (8).

2. – Una prima considerazione può essere, così, con facilità messa a fuoco e, cioè, che l'agricoltura pur essendo essenzialmente e tipicamente ordinata, entro la tradizionale formula di sfruttamento della terra, alla produzione di alimenti, sia rimasta, a lungo, priva di un apparato regolatore in grado di riconoscere la natura dei frutti percepiti

in termini di alimenti offerti al consumo dopo essere stati staccati dalla cosa-madre.

Si deve ad uno dei più autorevoli studiosi del tempo l'osservazione secondo cui, «quando la vendita assuma carattere particolare ed appaia costituita ad impresa (...) si debba parimenti dichiarare la commercialità. Il fatto di offrire al pubblico i propri prodotti, con cataloghi, con inserzioni nei giornali, con tutti i mezzi consigliati dalla reclame, il fatto di tenere a servizio del pubblico magazzini e botteghe, di avere un complesso di impiegati e di commessi per tale scopo, sono argomenti a parer mio decisivi per determinare la commercialità dell'impresa» (9).

La via seguita è stata, poi, quella – e naturalmente non vi indugiamo – di «tradurre il pensiero corrente, di precisare che cosa fa normalmente colui che si chiama agricoltore, e cosa quindi rientra normalmente nell'attività che si denomina agricoltura» (10).

Infatti, il criterio diretto a stabilire i confini pratici dell'agricoltura in base ad un adeguamento automatico ai mutamenti intervenuti nell'ambito dei processi produttivi e delle relazioni di mercato, se – fino ad epoca recente – ha svolto un ruolo di flessibile utilità ha, poi, incalzato la scelta di soluzioni più avanzate, sul presupposto che l'agricoltore sia nelle condizioni di «estendere il ciclo di lavorazione dei suoi prodotti sino al livello in cui può porsi in diretto contatto con il consumatore ultimo, almeno fino a quando l'intermediazione costituisce un ostacolo troppo grave per un proficuo esercizio della produzione agricola» (11).

L'inserzione del criterio di normalità, asservito dalla successiva elaborazione legislativa e giudiziaria alla regolazione di contingenti esigenze riconducibili alle tecniche di utilizzazione del fondo e di organizzazione di iniziative di commercializzazione diretta, ha portato finalmente alla revisione dell'effettiva area operativa delle attività economiche dell'agricoltore, in un quadro più idoneo a dar forma ad una regolarità dell'agire sul piano del mercato e nella rete degli scambi<sup>12</sup>.

3.- Il punto di ri-partenza, dopo le modifiche intervenute nel 2001 con il decreto così detto di orientamento e di modernizzazione (13), è l'interesse tipico dell'imprenditore agricolo ad operare per il mercato e a collegare ad esso la produzione anche all'interno di un collegamento fittizio con il fondo, impiegando strumenti artificiali e attingendo a modalità meccaniche di produzione, attraverso lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria ad esso riferita (14).

Può, in proposito, venire in soccorso anche il bagaglio di strumenti e di forme che ci consegna il diritto europeo, al fine di individuare chi possa effettivamente essere investito dell'attribuzione della qualifica di operatore del settore alimentare, in quanto responsabile di assicurare l'osservanza delle regole inerenti ad una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti: è sufficiente il riferimento ad un soggetto che, entrato a pieno titolo nel mercato, intrattenga (anche solo potenzialmente) relazioni con i consumatori. Non sembra, così, che possa escludersi dal fruire, a pieno titolo, della predetta denominazione lo stesso agricoltore che, pure, arresti lo svolgimento della sua attività alla coltivazione dei vegetali prima della raccolta o all'allevamento degli animali prima della macellazione.

Risultato di questo percorso di riforma è che l'attività agricola, finalizzata senz'altro a soddisfare i bisogni dell'alimentazione in base al momento storico ed all'ambiente sociale, sia stata capace di intrecciare quelle operazioni che, in conseguenza della rottura del suolo e dopo il raccolto, risultano dirette a rendere i frutti veri e propri alimenti pronti al consumo.

Tenuto conto della realtà economico-sociale, deve prendersi atto della sopravvenuta perdita di quella autonomia operativa della produzione agricola che ha, per lungo tempo, contrassegnato la «divisione del lavoro tra le strutture economiche dedite alla realizzazione dei prodotti agricoli e quelle che si occupano della trasformazione di quei prodotti di base» (15).

In quanto potenzialmente suscettibili di diventare alimenti e di essere immessi in commercio per il consumo umano a tali prodotti sono, infatti, indirizzate molteplici previsioni che, in generale, servono a rendere effettivi la tutela della salute e gli interessi economici dei consumatori a partire dal campo. Se questo è vero, si può considerare, con plausibili argomenti, che, nel momento in cui l'imprenditore agricolo provveda ad esercitare le attività di collocamento sul mercato degli stessi prodotti, sia semplicemente nella condizione di caratterizzare lo svolgimento di un ciclo produttivo che ha già acquistato una rilevanza autonoma verso terzi.

Con riferimento alla circolazione dei prodotti, il rinvio all'aggettivo alimentare finisce, anzi, per acquistare una portata diversa e più ampia della volontà di conseguire una disponibilità garantita, in quanto si riferisce non soltanto alla tutela del compratore nei confronti di un operatore della filiera rispetto a cui far valere l'utilizzo di tecniche specifiche di reazione, ma anche al pubblico dei consumatori che prendono attivamente parte alle transazioni attraverso l'accesso ad una serie di informazioni inerenti ad un sistema di controllo del prodotto e della produzione da cui dipende il grado di soddisfacimento ottenuto nell'affare.

Si perviene, così, ad affermare che, in un diritto agrario, che «è sempre di più un diritto del mercato quale punto di incontro tra produttori e consumatori, delle modalità di produzione e di distribuzione, nonché un diritto della qualità rivolto a coniugare lex mercatoria e tutela dei valori della persona, primo fra tutti quello della salute, un rilievo essenziale viene ad assumere la protezione del consumatore di alimenti nel momento contrattuale» (16).

Tanto è vero che si altera, anche il profilo della responsabilità dell'imprenditore agricolo chiamato a fronteggiare non solo i rischi che, sul piano della gestione economica, interferiscono con il ciclo biologico dell'allevamento di piante ed animali, ma, sopra tutto, quelli generati a livello della tutela degli interessi dei consumatori a seguito dell'immissione in commercio di alimenti.

E, né pure appare vano interrogarsi sulla opportunità di ricomprendere, nell'attuale portafoglio (17) dell'imprenditore agricolo, anche quelle figure riconducibili alla categoria così detta dei contratti dei consumatori, in considerazione delle particolari qualità della parte che negozia con l'imprenditore agricolo l'acquisto di alimenti, verificando se sia ammissibile riprodurre le tecniche di tutela della posizione ritenuta debole. Se, infatti, appare indubitabile che il tema della cattura del consenso del consumatore manifesti tutta la sua estraneità alla tradizione giuridica degli studi del diritto agrario – storicamente condizionati dall'appartenenza dei beni e da una più lenta evoluzione della circolazione dei prodotti del fondo – acquista, diversamente, una dimensione centrale l'attuale considerazione dell'interesse della società alla qualità ed alla idoneità al consumo degli stessi beni.

È, poi, nell'esperienza dell'allargamento del mercato che i frutti del fondo, che diventano oggetto di tecniche evolute di manipolazione, sono chiamati a rispondere a rigorosi standard di commercializzazione, mentre assume un crescente rilievo la capacità di informazione o di garanzia dei diversi segni, privatistici o amministrativamente regolati, che li distinguono.

4. – Si può, allora, osservare come la conclusione del ciclo produttivo non avvenga più nel campo, in quanto il completo sfruttamento si compie nella bottega attraverso attività (manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione) da reputarsi quali fasi non eventuali (o accessorie) bensì necessarie e, cioè, tipicamente innervate nell'organizzazione dell'impresa, se è vero che i prodotti vegetali o animali debbono essere resi disponibili per il consumatore dopo essere stati selezionati, conservati, imballati, etichettati e contrassegnati da appositi segni.

In altra occasione, si è ritenuto, perciò, di poter fare affidamento alla formula della connessione, piuttosto che sul piano della ricerca di attività diverse da quelle comunemente riconducibili all'agricoltura, a livello del (normale) prolungamento del ciclo di produzione (18).

E ciò perché le attività connesse hanno un ruolo che indirizza la stessa attività principale, ammettendo, ove l'agricoltore abbia successo nell'organizzazione commerciale, ad esempio, nei mercati di vendita diretta o attraverso la partecipazione a gruppi di acquisto, che debba modulare i ritmi produttivi della coltivazione in modo da rispettare il calendario dell'offerta, la tipologia dei prodotti, la preferenza per alcuni standards.

Una prima apertura a questa linea di ricerca sembra, del resto, formulata da chi (19), sia pure con riguardo alla manipolazione e alla conservazione, ha osservato che tali attività: «non possono consistere nella separazione dei chicchi di grano dalla spiga o del mais dalla pannocchia, né nell'eliminazione del riccio dalle castagne o del mallo dalle noci, né tanto meno nella conservazione del mosto dai tini e, poi, nel vino nelle botti o del grano e del formaggio nei silos: tutte siffatte attività fanno parte della stessa attività di coltivazione organizzata ai fini del mercato e, quindi, si inseriscono in essa e mai acquistano una rilevanza autonoma verso i terzi».

Quanto osservato vale, tuttavia, anche per la trasformazione (e per la valorizzazione) dei prodotti che sembrano ugualmente prive di una propria autonoma rilevanza (commerciale), in quanto non risultano più distinguibili nel processo di razionalizzazione del ciclo di produzione e nella specifica flessibilità che gli è propria; e ciò sia che si

abbia riguardo alle consuete operazioni di trasformazione delle olive in olio e di successivo imbottigliamento, sia a quelle selezionate attraverso il filtro del giudice – come la vendita di porchetta o di polli cotti o di insaccati (20) – e, perfino, a quelle, tuttora oggetto di incerta collocazione, come la produzione di gelato ottenuto previa trasformazione in yogurt del latte (21).

5. – L'allargarsi dell'impatto dell'industrializzazione, con l'ingresso sul mercato di prodotti manipolati e artificialmente medicalizzati ha portato, però, a rivedere anche le modalità di collaborazione tra imprese agricole che, alla luce dei diversi contesti locali, consentono di recuperare abitudini alimentari ritmate dalle stagioni e caratterizzate da valori di esclusività territoriale.

Con la scoperta di quella originale articolazione dell'offerta di alimenti che sono i mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta individuati dalla l. 27 dicembre 2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) rilevanti sono, dunque, le implicazioni anche per la partecipazione di soggetti con attività concorrenti e complementari ad una formula di collegamento ad hoc (22).

La fornitura di prodotti alimentari specialmente freschi, ottenuti a chilometro zero, eliminando i tanti passaggi parassitari dell'intermediazione che generano inquinamento atmosferico e sprechi, non appare diretta esclusivamente a realizzare interessi meritevoli di tutela per i consumatori. Risulta, infatti, predisposta una soluzione organizzativa di filiera corta nell'ambito della quale, senza pregiudicare l'individualità giuridica delle singole imprese agricole, né la relativa autonomia e né pure la possibilità che operino in competizione tra loro, il processo economico si svolga, comunque, in condizioni di sostanziale immunità dall'affidamento della funzione di intermediazione a commercianti.

Sconvolgendo la tradizionale morfologia «con la quale la produzione agricola, pur modernamente organizzata, si presenta nella società industriale» (23), si evidenzia, per ciò, la strutturazione di un mercato in cui le imprese non operano come conferenti all'ingrosso o come sub-fornitrici di prodotti di base, che necessitano di una serie di operazioni di condizionamento per l'offerta sul mercato, ma realizzano direttamente il collocamento di alimenti, aprendosi ad un' indefinita quantità di scambi con i consumatori (24).

6. – Non può, in ogni caso, trascurarsi un'ultima osservazione, che ci riporta all'aspetto della tipicità dell'organizzazione produttiva, un tempo legata saldamente alla terra e, oggi, riconducibile alla nuova domanda di qualità e di sicurezza alimentare, da parte dei consumatori, a fronte delle modifiche tecnologiche, dell'indifferenza per l'uso delle risorse ambientali o del sacrificio di valori sociali.

La descrizione del fondo rustico quale porzione di suolo fertile, che vale come risorsa primaria in certa misura non rinnovabile, si inserisce, infatti, in un più ampio disegno di pianificazione del territorio diventando base per la conservazione delle identità materiali dei luoghi attraverso forme di utilizzazione differenziate e, insieme, garanzia per la promozione della qualità delle produzioni locali mediante il ricorso a segni distintivi che ne ancorano le relazioni con l'area geografica (25).

Anche per una serie di ragioni legate all'insostenibile impatto provocato da pratiche produttive standardizzate ad alto rendimento, il dato fondiario torna, cioè, a mostrare la necessità di un trattamento differenziato ed a richiedere una specifica valutazione giuridica in base ai ritmi legati alle stagioni ed alle peculiarità naturali e ambientali che assegnano all'offerta dei prodotti un interesse modificato dal variare delle sollecitazioni di mercato.

Se un tempo, intorno al fondo, si incentrava l'intera organizzazione aziendale in quanto esso esercitava un potere di attrazione sui diversi elementi qualificati da una stessa destinazione economica e produttiva, non si può disconoscere che una rinnovata centralità delle attività agricole possa essere ritrovata in una logica evolutiva di riferimento alla capacità di valorizzazione del territorio e di soddisfazione delle caratteristiche di qualità dell'alimentazione.

Stefano Masini

- 10) Per questa lettura sistemica, il rinvio è ad A. Jannarelli, *L'impresa agricola nel sistema agro-industriale*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2002, p. 215.
- 20) La situazione è descritta da A. De Bernardi, *L'industria alimentare. Una storia di lungo periodo*, in *Cibo, gioco, feste, moda. La Cultura italiana*, diretta da L. L. Cavalli Sforza, vol. VI, Torino, p. 208.
- 30) La citazione è tratta, ancora una volta, da A. De Bernardi, *L'industria alimentare. Una storia di lungo periodo*, in *Cibo, gioco, feste, moda. Storia della cultura italiana*, vol. VI, cit., p. 208.
- 40) Così, E. Bassanelli, voce *Diritto agrario*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. V., Torino, 1960, p.....
- 50) Così C. Vivante, *Trattato commerciale dell'avvocato Cesare Vivante*, vol. I, *I commercianti*, Torino, 1902, p. ...
- 60) In argomento, si veda G. FERRI, *L'impresa agraria è impresa in senso tecnico?*, in S. Orlando Cascio, *Atti del III Congresso Nazionale di diritto agrario* (Palermo, 1952), Milano, 1954, p. ... .
- 70) Così l'A., *Le basi giuridiche della produzione agraria*, in *Scritti di diritto agrario*, Milano, 1963, p. 488.
- 80) Così, ancora, G. Bolla, *L'articolo 44 della Costituzione italiana e la sua interpretazione organica*, in *Scritti di diritto agrario*, cit., p. 577.
- 90) Così A. Arcangeli A., *La nozione giuridica di commercio*, in *Riv. dir. comm.*, 1914, p. ...
- 100) In proposito, si veda, ancora, A. arcangeli, *Istituzioni di diritto agrario*, cit., p. 58, il quale aggiunge: «Il diritto positivo solo un criterio ci offre, a completamento ed a correzione di questa indagine; ed è, che se una certa attività di trasformazione non appartiene all'agricoltura, perché normalmente estranea ad essa, non sarà commerciale e resterà civile, finché non raggiunga le proporzioni dell'impresa». Le stesse considerazioni valgono, secondo l'A., nel caso dell'agricoltore che «istituisce una *impresa* di vendita, quando cioè non si limita ad aprire una bottega, ma organizza per la vendita dei suoi prodotti tutto un sistema di richiamo della clientela, impiega personale specializzato, istituisce succursali e così via. Questa impresa di vendita ad opera dell'agricoltore è commerciale ... perché essa costituisce un'attività estranea e diversa da quella *normale* dell'agricoltore».
- 110) Così, E. Romagnoli, *Frontiere legislative tra agricoltura e industria*, in *Centro Studi Operativi Economici – Tecnici*, Catania, 1980, p. 19.
- 120) Si vedano, in argomento, i contributi recenti di L. Petrelli, *Studio sull'impresa agricola*, Milano, 2007, p. 142 ss. non che di I. Canfora, *La commercializzazione dei prodotti agricoli nel diritto italiano e comunitario*, Bari, 2008.
- 130) In argomento, si rinvia a M. Goldoni, *Commento all'art. 1 del decreto legislativo 228/2001*, in *Riv. dir. agr.*, I, 2001, p. 221.
- 140) Riassume incisivamente il concetto I. Canfora, *L'impresa agricola nell'interpretazione della giurisprudenza di Cassazione dopo la riforma del 2001*, in *Riv. dir. agr.*, II, 2011, pp. 224-225, precisando la *funzione* che il legislatore attribuisce al fondo rustico: «Essa consiste nel produrre le condizioni necessarie per l'accrescimento dell'essere vivente, elemento che continua a rappresentare il parametro di riferimento, anche solo potenziale, dell'attività agricola, anche a fronte dell'evoluzione del mercato e della tecnica, che determina la meccanizzazione, le produzioni senza terra e la segmentazione delle attività di fornitura di materie prime».
- 150) Così, A. Jannarelli, *Dal prodotto agricolo all'alimento: la globalizzazione del sistema agro alimentare ed il diritto agrario*, in *Prodotti agricoli e sicurezza alimentare* (Atti del VII Congresso mondiali di diritto agrario dell'Unione Mondiale degli agraristi universitari in memoria di Louis Lorvellec, Pisa-Siena, 5-9 novembre 2002), Milano, 2003, p. 177.
- 160) Così, M. Tamponi, *La tutela del consumatore di alimenti nel momento contrattuale: valore delle indicazioni obbligatorie e volontarie nella formazione del contratto*, in *Trattato di diritto agrario* a cura di L. Costato – A. Germanò – E. Rook Basile, vol. III, *Il diritto agroalimentare*, Torino, 2011, pp. 579-580.
- 170) Sul punto, si rinvia ad A. Germanò, *Manuale di diritto agrario*, Torino, 2010, p.....
- 180) Si veda il mio *La valorizzazione dei prodotti agroalimentari come attività connessa all'attività agricola principale*, in *Ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti agroalimentari*, in *Atti del Convegno, Pisa 1-2 luglio 2011*, a cura di M. Goldoni – E. Sirsi, Milano, 2011, p. 89.
- 190) Così, A. Germanò, *Manuale di diritto agrario*, cit., p. 109.
- 200) Rinvii alla giurisprudenza sono contenuti in F. Albisinni, *Commento all'art. 4 in I tre «decreti orientamento»: della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo. Commentario sistematico* a cura di L. Costato in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2001, p. 760.
- 210) Cfr. circolare Agenzia delle Entrate, 15 novembre 2004, n. 44/Ex *Disposizioni in materia di attività agricola. Art. 2 della legge 24 dicembre 2003 n. 350*.
- 220) Oltre al mio *I «mercatali» (mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta)*, in *Dir. giur. agr. amb. al.*,

2007, p. 5, si vedano i contributi di A.Cavicchi – P. Iattanzi – L. Paoloni, *Il caso del Farmer Market fermano*, in *Agr. Ist. Merc.*, n. 3, 2011, p. 67 e di C. Losavio, *I prodotti agricoli “a chilometro zero” nelle leggi regionali*, *ivi*, p. 93.

23() Sul punto, si rinvia ad A. Jannarelli, *La vicenda storica dell'impresa agricola*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da V. Buonocore, sez. I – tomo II,II, A. Jannarelli-A. Vecchione, *L'impresa agricola*, Torino, 2009, p. 108.

24() Si veda, comunque, A. Jannarelli, *Modelli alimentari: il diritto dei “(soggetti) forti”, la tutela dei “(soggetti) deboli”*, in *Per uno studio interdisciplinare su agricoltura e alimentazione* in *Atti del Convegno di inaugurazione dell'Osservatorio*, Pisa 22-23 gennaio 2010, a cura di M. Goldoni – E. Sirsi, Milano, 2011, secondo cui: “Persino nell'ambito della semplice catena produttiva relativa ai prodotti agricoli freschi, l'agricoltura appare sempre di più come un settore manifatturiero nel quale l'agricoltore interviene avvalendosi di *input* e di tecniche che sono messe a sua disposizione dal mondo industriale e di cui esso non conosce, in maniera approfondita, le caratteristiche effettive nonché la loro incidenza sui prodotti e, più in generale, sull'ambiente esterno.”

25() In materia, si segnalano oltre allo studio di F. Albisinni, *Azienda multifunzionale, mercato, territorio. Nuove regole in agricoltura*, Milano, 2000, gli ulteriori contributi dello stesso A., *Lo spazio rurale come elemento di impresa. Note per un diritto rurale*. Estratto da *Agricoltura e ruralità «I Georgofili. Quaderni»*, VII, 1997, p. 139; Id., *Ruralità come regola di diritto per uno sviluppo sostenibile*, in *Agricoltura e diritto. Scritti in onore di Emilio Romagnoli*, vol. I, Milano, 2000, p. 419; Id., *Territorio e impresa agricola di fase nella legislazione di orientamento*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2001, p. 565.